



Titolo

Processo sportivo in genere – principi generali – regola del *simultaneus processus* - ratio

Descrizione

Il processo sportivo deve tendenzialmente assicurare l'unitarietà dei procedimenti disciplinari riguardanti una medesima vicenda sostanziale; e ciò nell'interesse delle parti alla pienezza del contraddittorio e all'unitarietà delle attività istruttorie, evitando ogni artificioso e ingiustificato frazionamento delle azioni disciplinari in adesione al criterio generale del *simultaneus processus*, criterio che intende garantire la massima speditezza dei giudizi e mira a prevenire il rischio di possibili contrasti tra i giudicati. (SS.UU. n. 77/2020-2021). Tale è la *ratio* sottesa alla recente pronuncia di queste Sezioni unite n. 12/CFA/2022-2023 allorché è stata evidenziata – pur nella diversa materia dei tesseramenti – la necessità di assicurare una trattazione unitaria di procedimenti - in tesi - di competenza di diversi organi, attribuendone la relativa competenza ad un unico soggetto giustiziale onde ridurre sensibilmente (se non proprio escludere del tutto) il rischio di interpretazioni confliggenti e/o contraddittorie (n. 34/CFA/2022-2023). L'affermazione del principio del *simultaneus processus* consente di preservare anche l'ulteriore (e non secondario) principio della massima speditezza della tutela giurisdizionale che costituisce peculiare ed insuperabile connotazione dell'ordinamento processuale sportivo (*ex multis*, CFA, SSUU, n. 2/CFA/2023-2024/D, secondo cui *“La speditezza e la tempestività sono le caratteristiche fondamentali dell'ordinamento processuale sportivo che intanto ha una propria legittimazione in quanto è in grado di assicurare forme di tutela pressoché immediate [...]”*) e che, specie in vicende di estrema delicatezza come quella oggetto del presente giudizio, impongono al sistema giustiziale sportivo di fornire immediati e tangibili riscontri alla richiesta di giustizia, onde non destare neanche il più lontano sospetto che possano essere adottate decisioni strumentalmente artificiose e dettate da intenti dilatori.”.

Stagione Sportiva

2023-2024

Numero

n. 106/CFA/2023-2024/A

Presidente

Torsello

Relatore

Vitale

Riferimenti normativi

art. 44 CGS

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0106 CFA del 11 aprile 2024 (PF/omissis)